

**COMUNE DI MATTIE**

**RELAZIONE TECNICA  
ALLA  
REVISIONE ORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI**

**ANNO 2018**  
(dati al 31.12.2017)

## RELAZIONE TECNICA

### ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2018

(dati al 31.12.2017)

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Questo Comune con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.9.2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando partecipazioni da alienare, ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il comma 2 del citato art. 20 prevede inoltre che:

*"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*

Lo stesso articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge 11.8.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

## LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

### 1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A... - SMAT S.p.A.. - con una quota dello 0,00002% per la gestione del servizio idrico integrato;
- ACSEL S.P.A... per la gestione di servizi di carattere ambientale (quali ad esempio: rifiuti urbani e nettezza urbana; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa - con una quota del 0,43%;
- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l. con una quota dello 0,0086% per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio.

### 1. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

#### Detenute da ACSEL S.p.A.

1. ACSEL ENERGIA SRL, 100%

#### Detenute da SMAT - Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.

##### soc controllate da Smat:

- Risorse Idriche S.p.A... 91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%
- SCA S.r.l.\* == (\* la società era controllata da Smat al 100% ma è stata liquidata e cancellata dal registro imprese il 28/12/2016).

##### società partecipate da Smat:

- SAP S.p.A. 44,92%
- S.I.I. S.p.A. 19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A. 10,00%
- Mondo Acqua S.p.A. 4,92%
- Environment Park S.p.A. 3,38%
- Società Canavesana Acque S.r.l. 8,33%

##### Le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- ACSEL ENERGIA SRL 1,08 %
- RISORSE IDRICHE S.P.A. 0,00002%
- AIDA AMBIENTE S.R.L. 0,00001%
- SAP S.P.A. 0,00001%
- S.I.I. S.P.A. 0,00000%
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A. 0,00000%
- MONDO ACQUA S.P.A. 0,00000%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A. 0,00000%
- SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.r.l. 0,00002%

<b>Dr._1</b>	<b>C.F. 08876820013</b>	<b>SOCIETÀ ACSEL S.P.A</b>
--------------	-------------------------	----------------------------

Anno di costituzione: 2004

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,08%  
(percentuale non di controllo ex art. 2359 c.c.)

Attività svolta: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI- ATTIVITÀ D NETTEZZA URBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO.

Capitale sociale €. 120.000

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 14.848.779,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017

<b>Numero dipendenti</b>	94,00
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3

<b>Costo del Personale</b>	5.134.305,00
<b>Compensi Amministratori</b>	32.400,00
<b>Compensi Componenti organo di controllo</b>	45.739,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2017</b>	353.342,00
<b>2016</b>	293.651,00
<b>2015</b>	852.522,00
<b>2014</b>	246.159,00
<b>2013</b>	878.779,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2017</b>	15.388.609,00
<b>2016</b>	14.877.087,00
<b>2015</b>	14.648.518,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>14.971.404,67</b>

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<b>NO</b>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	<b>NO</b>
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ( art. 20,co 2, lett. c)	<b>NO</b>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	<b>NO</b>
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti( per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<b>NO</b>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<b>NO</b>
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<b>NO</b>

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in ACSEL S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale propri del Comune e , in tal modo, persegue finalità istituzionali ( ex art. 4 comma 2 lett. a) TUSP), per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio di nettezza urbana rientra nelle funzioni fondamentali del Comune.
- Acsel S.p.A svolge e garantisce tutti i servizi di igiene ambientale, tenuta presente la Legge Regione Piemonte n.7 del 24 maggio 2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" e non vi sono altre società operanti nello stesso settore.

<b>Dr._2</b>	<b>C.F. 07937540016</b>	<b>SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT)</b>
--------------	-------------------------	--

Anno di costituzione: 2003

Società a totale partecipazione pubblica

Tipo di partecipazione : diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,00002% (percentuale non di controllo)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Capitale sociale nominale: €. 345.533.761,65

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 578.520.320,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017

<b>Numero dipendenti</b>	989
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3

<b>Costo del Personale</b>	60.025.167,00
<b>Compensi Amministratori</b>	243.168,00
<b>Compensi Componenti organo di controllo</b>	105.939,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2017</b>	60.427.907,00
<b>2016</b>	61.548.845,00
<b>2015</b>	54.957.083,00
<b>2014</b>	42.752.766,00
<b>2013</b>	42.825.467,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2017</b>	330.151.739,00
<b>2016</b>	335.581.857,00
<b>2015</b>	339.387.515,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>335.040.370,33</b>

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito;

VERIFICHE DA EFFETTUARE	ESITO VERIFICHE
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	NO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ( art. 20,co 2, lett. c)	NO
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	NO
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti ( per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	NO

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in SMAT S.p.A. per i seguenti motivi:

- la società produce servizi di interesse generale nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Torino, istituito con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n.13 e , in tal modo, persegue finalità istituzionali del Comune (ex art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP), per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto collegata alla normativa specifica sul servizio idrico integrato - cfr. legge 36/1994.
- Non vi sono altre società operanti nello stesso settore e l'esercizio dell'attività risulta da convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito ATO3 e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004.

<b>Dr. 3</b>	<b>C.F. 08435750016</b>	<b>GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.</b>
--------------	-------------------------	---

Anno di costituzione: 2002

Società a partecipazione pubblica 100%

Tipo di partecipazione: diretta

Percentuale di partecipazione del Comune 0,0086%.

Attività svolta: . PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO

Capitale sociale: €. 55100,00

Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 149.908,00

Principali indicatori con riferimento all'esercizio 2017



<b>Numero dipendenti</b>	4
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1

<b>Costo del Personale</b>	88.487,00
<b>Compensi Amministratori</b>	7.968,00
<b>Compensi Componenti organo di controllo</b>	3.806,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2017</b>	3.158,00
<b>2016</b>	29.670,00
<b>2015</b>	1.584,00
<b>2014</b>	N.D.
<b>2013</b>	N.D.

<b>FATTURATO</b>	
<b>2017</b>	229.012
<b>2016</b>	202.909
<b>2015</b>	N.D.
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>215.960,50</b>

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza del TUSP, come di seguito:

<b>VERIFICHE DA EFFETTUARE</b>	<b>ESITO VERIFICHE</b>
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle Categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<b>NO</b>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	<b>SI</b>
La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ( art. 20,co 2, lett. c)	<b>NO</b>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co.2 lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)	<b>NO</b>
Perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti( per le società che non gestiscono servizi di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<b>NO</b>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<b>NO</b>
Necessità di aggregazione con altre società avanti ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<b>NO</b>

Alla luce dell'analisi sopra espletata si ritiene opportuno per l'Ente mantenere la partecipazione diretta in **GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.** per i seguenti motivi:

- la società produce un servizio di interesse generale di stretta necessità per l'Ente, in quanto competente per territorio alla gestione del servizio di promozione dello sviluppo economico locale.

\*\*\*\*\*

Tutte le sopra elencate società partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il loro mantenimento non comporta spese sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi.

Pertanto la loro dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
(CASEL Luigi)